

Società della Salute
Zona Fiorentina Nord Ovest
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

DETERMINAZIONE

Numero del provvedimento	69
Data del provvedimento	31/03/2020
Oggetto	APPALTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI, LOTTO 3 ULTERIORE PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL CODICE DEI CONTRATTI
Contenuto	

Struttura proponente	Direzione
Resp. del procedimento	Dott. Andrea Francalanci
Parere e visto di regolarità contabile	

Conti Economici		
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto
€. 198.523,21	Costi per gestione servizi appalti	3B02021601

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

IL DIRETTORE

VISTI:

- il vigente Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio SdS Fiorentina Nord Ovest, come sottoscritti in data 22.06.09 da tutti gli enti aderenti ai sensi dell'art.31 del D.lgs 267/2000 ed in conformità con la LR n.40/2005 e s.mi., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano Dott.ssa Samantha Arcangeli;
- la Deliberazione Assemblea SdS n. 28 del 29.12.2017 ad oggetto il recesso dal Consorzio da parte del Comune di Fiesole;
- il Regolamento di Organizzazione e il Regolamento di Contabilità del Consorzio SdS Fiorentina Nord-Ovest attualmente vigenti;
- il Decreto del Presidente n. 2 del 14.02.2020, che incarica il sottoscritto Andrea Francalanci quale Direttore del Consorzio SdS Fiorentina Nord-Ovest;
- il Bilancio economico di previsione annuale e pluriennale 2019-2021, come approvato con Delibera dell'Assemblea dei Soci 15/12/2018 n. 15 e il relativo Piano Biennale degli acquisti di valore superiore a €40.000;
- il Bilancio economico di previsione annuale e pluriennale 2020-2022, come approvato con Delibera dell'Assemblea dei Soci 30.12.2019 n. 25;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Consorzio SdS Fiorentina Nord Ovest;
- la programmazione attuativa pluriennale del Piano Integrato di Salute consortile.

PREMESSO che la Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest, nell'esercizio associato delle funzioni attribuite dai consorziati Comuni della zona, gestisce direttamente mediante appalto i servizi di assistenza residenziale e semiresidenziale per disabili;

VISTO il decreto direttoriale a contrarre 30 marzo 2019, n. 54, con il quale si è provveduto a dare avvio, ai sensi dell'art. 60 del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., alla procedura di aggiudicazione dell'appalto dei servizi di assistenza semiresidenziale e residenziale per disabili, articolato in tre lotti funzionali, tra cui il Lotto III avente a oggetto la gestione del servizio di Comunità Alloggio Protetta (CAP) per persone con disabilità;

CONSIDERATO che il succitato Lotto III non è stato aggiudicato per manifesta inadeguatezza, derivante dalla mancata rispondenza ai requisiti previsti dal Capitolato speciale, dell'offerta presentata dall'unico offerente, così come risultante dai verbali della Commissione giudicatrice allegati e parte integrante e sostanziale del decreto direttoriale di aggiudicazione 26 luglio 2019, n. 111;

VISTO il decreto direttoriale 10 settembre 2019, n. 135, con il quale è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/16, per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di Comunità Alloggio Protetta (CAP) per persone con disabilità di cui al succitato Lotto III;

DATO ATTO CHE:

- in data 25 settembre 2019 alle ore 00.00, scadeva il termine previsto per la presentazione delle offerte;
- in data 26 settembre 2019 il RUP ha constatato che non si è presentato alcun operatore economico e la gara è andata deserta;

VISTO il decreto direttoriale 30 settembre 2019, n. 136, con il quale, al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale e la tutela degli aventi diritto ai servizi della Comunità Alloggio Protetta (CAP) per persone con disabilità oggetto dell'appalto, è stata disposta la proroga fino al 31 marzo 2020;

CONSIDERATO che:

- ferma restando la prevista prossima pubblicazione del relativo bando di gara, i tempi necessari per l'espletamento della nuova procedura di gara sono tecnicamente insufficienti a permetterne la conclusione entro la data di scadenza della proroga tecnica, ossia il 31 marzo 2020;
- il ritardo che si registra nell'avvio delle procedure di gara non è in alcun modo imputabile all'ente procedente, essendo dovuto a una concomitanza di fattori, tra cui prioritariamente il protrarsi del procedimento di nomina del nuovo Direttore generale con conseguente prolungato periodo di copertura del posto con incarico *a interim* del Direttore uscente, nonché la contestuale, prolungata e perdurante vacanza del posto

di Dirigente del Settore Contratti, assegnato funzionalmente dagli enti soci e in quiescenza dal 01/02/2018, che a oggi non è stato sostituito, con conseguente transitoria assenza di solidi riferimenti apicali e perdurante assenza di una struttura preposta alla gestione delle procedure di gara;

CONSIDERATA altresì la sopraggiunta situazione di emergenza venutasi a creare a livello nazionale a seguito dell'epidemia da COVID 19;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., recante il Codice dei Contratti pubblici e, nello specifico, l'art. 106, comma 11, del medesimo decreto, che, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e proroga dei contratti, ammette la modifica della durata del contratto nel periodo di efficacia unicamente nel caso in cui l'opzione di proroga sia prevista nel bando e nei documenti di gara e sia limitata al periodo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente (c.d. proroga tecnica);
- il Comunicato del Presidente ANAC del 11/05/2016 che al punto 1.1 chiarisce che le disposizioni previgenti all'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici continuano ad applicarsi anche in caso di affidamenti aggiudicati ai sensi del decreto legislativo n. 163/06, per i quali siano disposte proroghe tecniche, purché la proroga sia limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione della nuova gara, di fatto escludendo, per la fattispecie di cui al presente provvedimento, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 50/16;
- la deliberazione dell'AVCP n. 86 del 06/10/2011 che, ancorando la proroga al principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, ne prevede l'ammissibilità nei limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia la necessità di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

PRESO ATTO che tutte le disposizioni nazionali e regionali emanate in materia di contenimento della succitata epidemia da COVID 19 prescrivono il mantenimento della continuità assistenziale per tutte le strutture residenziali;

RITENUTO pertanto che l'esigenza di garantire la necessaria continuità assistenziale e la tutela degli ospiti aventi diritto ai servizi della Comunità Alloggio Protetta (CAP) per persone con disabilità oggetto dell'appalto in scadenza, determini la necessità e l'urgenza di procedere alla relativa e ulteriore proroga tecnica per un periodo strettamente necessario alla conclusione della procedura di aggiudicazione e affidamento del nuovo appalto;

DATO ATTO che con nota di prot. SdS n. 2185 del 25 marzo 2020 è stata richiesta la disponibilità alla proroga tecnica per un periodo pari a sei mesi del contratto in essere all'operatore economico affidatario dell'appalto di cui trattasi e che lo stesso ha risposto positivamente alla richiesta mediante PEC di prot. SdS n. 2213 del 27 marzo 2020;

CONSIDERATO che la spesa derivante dalla proroga tecnica a patti, costi e condizioni invariati per un periodo pari a sei mesi a decorrere dal 1° aprile 2020 ammonta €. 189.069,72 (oltre IVA 5%), per un totale complessivo pari a €. 198.523,21, e fa carico al Bilancio consortile 2020, con imputazione sul Conto dove trova copertura;

DATO ATTO che:

- come anche risulta da specifiche FAQ in materia di tracciabilità, in caso di proroga tecnica dei contratti di servizio non si rende necessaria l'acquisizione del CIG, rimanendo gli stessi in capo ai precedenti affidatari;
- relativamente all'adozione del presente atto non sussistono per il sottoscritto condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del decreto legislativo n. 165/01, né situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/00;

DATO ATTO altresì della legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento sotto il profilo formale e sostanziale, in ordine alle quali il sottoscritto responsabile del procedimento esprime parere favorevole;

Per i motivi esposti in narrativa

DECRETA

1. di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/16, e in conformità con le vigenti previsioni contrattuali, il contratto in corso di validità relativo alla gestione del servizio di Comunità Alloggio Protetta (CAP) di cui al Lotto III del precedente appalto dei servizi di assistenza semiresidenziale e residenziale per disabili (CIG 5137092E69 – contraente: Cooperativa sociale G. Di Vittorio), a patti, condizioni e costi invariati, per un periodo di sei mesi (con decorrenza dal 1° aprile 2020 sino al 30 settembre 2020), fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte della Società della Salute in caso di aggiudicazione del nuovo appalto prima del previsto termine;
2. di dare atto che il costo derivante dalla proroga di cui al punto 1 del dispositivo ammonta a €. 189.069,72 (oltre IVA 5%), per un totale complessivo pari a €. 198.523,21, e fa carico al Bilancio consortile 2020, con imputazione sul Conto dove trova copertura;
3. di dare atto che per la proroga tecnica di cui al punto 1 del dispositivo non si rende necessario acquisire alcun nuovo CIG essendo la stessa finalizzata esclusivamente a dare continuità al servizio in essere nelle more dell'individuazione del nuovo contraente e rimanendo pertanto lo stesso in capo al precedente affidatario;
4. di trasmettere il presente decreto ai contraenti interessati di cui al punto 1 del dispositivo;
5. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., è il Direttore della Società della Salute, dott. Andrea Francalanci;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le ragioni di necessità e urgenza illustrate in narrativa;
7. di pubblicare il presente provvedimento sull'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente dando pubblicità alle informazioni inerenti alla relativa spesa ai sensi del decreto legislativo n.33/13.

IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci